

REGOLAMENTO (CE) N. 591/1999 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1999****relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione,
dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio
dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/97⁽²⁾, in
particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7, del regola-
mento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivini-
colo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1627/98⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'e-
sportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai
volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo
sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commis-
sione può adottare misure particolari per evitare il supera-
mento della quantità prevista o del bilancio disponibile
nel quadro di tale accordo;

considerando che, in base alle informazioni relative alle
domande di titoli di esportazione di cui dispone la
Commissione alla data del 17 marzo 1999, la quantità
ancora disponibile per il periodo fino al 30 aprile 1999, di
cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si
adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione
con fissazione anticipata della restituzione; che, di conse-
guenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme
di accettazione delle domande presentate il 16 marzo
1999 e sospendere fino al 30 aprile 1999 il rilascio dei
titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione
delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della
restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono
state presentate il 16 marzo 1999 nel quadro del regola-
mento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati nella misura del
25 % dei quantitativi richiesti.

2. Fino al 30 aprile 1999, sono sospesi il rilascio di
titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo
per quanto riguarda le domande presentate a partire dal
17 marzo 1999, nonché la presentazione di domande di
titolo a partire dal 19 marzo 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 186 del 16. 7. 1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 8.